

— condannare la convenuta alle spese del giudizio, in applicazione dell'articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere cinque motivi.

1. Primo motivo, relativo ad una violazione delle garanzie procedurali in materia di indagini amministrative e di disciplina, ad una violazione dei diritti della difesa e ad una violazione della presunzione di innocenza.
2. Secondo motivo, relativo ad una violazione dell'articolo 84, paragrafi 1 e 3, del Regime applicabile agli altri agenti, dei diritti connessi al periodo di prova e ad un conseguente errore manifesto di valutazione dell'amministrazione.
3. Terzo motivo, relativo ad una violazione dell'articolo 84, paragrafo 2, del Regime applicabile agli altri agenti e del principio di proporzionalità.
4. Quarto motivo, relativo ad una violazione del principio di parità di trattamento.
5. Quinto motivo, relativo ad una domanda di indennizzo speciale a seguito delle precitate irregolarità.

Ricorso proposto il 6 giugno 2019 — Martínez Albainox/EUIPO — Taser International (TASER)

(Causa T-341/19)

(2019/C 255/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Martínez Albainox, SL (Albacete, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Taser International, Inc. (Scottsdale, Arizona, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo TASER nei colori nero, giallo e rosso — Marchio dell'Unione europea n. 12 817 052

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 marzo 2019 nel procedimento R 1577/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata dichiarando espressamente la validità del marchio dell'Unione europea n. 12 817 052 «TASER» (fig.) per tutti i beni registrati di cui alla classe 8;
- condannare l'EUIPO e la parte interveniente, Taser International, Inc., a farsi carico di tutte le spese della causa dinanzi al Tribunale, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 6 giugno 2019 — Martínez Albainox/EUIPO — Taser International (TASER)

(Causa T-342/19)

(2019/C 255/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Martínez Albainox, SL (Albacete, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Taser International, Inc. (Scottsdale, Arizona, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo TASER nei colori nero, giallo e rosso — Marchio dell'Unione europea n. 11 710 134

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità